COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DURAND DE LA PENNE: Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale (246) 347

PRESIDENTE 347, 349, 350, 351, 352

ALESI 350, 351

D'ANGELO 352

CALVI 352

GIRARDIN 349

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 351

MERENDA 349, 350, 351

SCIANATICO, *Relatore* 347, 349, 350, 351, 352

La seduta comincia alle 10,5.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Durand de la Penne: Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale (246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputati Durand de la Penne: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale ».

L'onorevole Scianatico ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIANATICO, *Relatore*. Con la proposta di legge sottoposta alla nostra attenzione, il proponente intende risolvere un annoso problema, e cioè quello degli ex dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collocati a riposo, il cui trattamento di quiescenza deriva dal sistema di liquidazione *una tantum*. Come si sa esistono due trattamenti di quiescenza: uno basato sul sistema di liquidazione *una tantum* e

l'altro sul sistema della pensione. Ora il primo si rivelò inadeguato nel tempo, se si considera che la liquidazione in questo caso sostituisce la pensione, cioè il sostegno materiale di colui che è collocato a riposo e della sua famiglia, anche dopo la morte del titolare della liquidazione.

Sia l'entità della liquidazione *una tantum*, legata per il passato solo ad alcune voci costituenti il trattamento economico percepito in servizio, sia la impossibilità di rivalutazione e quindi di adeguamento della liquidazione *una tantum* al valore reale del denaro, hanno determinato in molti casi reali difficoltà di sostentamento degli ex dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esiguità del reddito che la liquidazione rende e per il decrescente potere di acquisto di quel reddito a causa della lenta ma continua svalutazione della moneta, sì da determinare in qualche caso anche l'esaurimento nel tempo della stessa liquidazione.

A questa situazione ha cercato di porre riparo la legge 7 febbraio 1951, n. 72 che prevede, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1944, la rivalutazione annuale dei fondi amministrativi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale, sulla base degli stipendi percepiti all'atto del collocamento a riposo. È stato questo senza dubbio un passo avanti per risolvere la prima lacuna del sistema di liquidazione *una tantum*, e cioè quella relativa all'entità della cifra liquidata in un determinato momento, ma non ha risolto il secondo inconveniente relativo alla immobilità del reddito da essa prodotto rispetto al mutare del costo della vita.

L'onorevole Durand de la Penne ha suggerito nella precedente legislatura di superare questo secondo inconveniente attraverso una più benevola interpretazione della dizione « e successive variazioni », che la legge 7 febbraio 1951, n. 72 contiene, ma che si riferisce agli anni successivi all'entrata in vigore della legge e non a quelli successivi alla data del collocamento a riposo del dipendente.

Purtroppo non è facile trovare un meccanismo che possa far variare il reddito della liquidazione *una tantum* in funzione delle variazioni del costo della vita, ed io penso che la soluzione possa trovarsi nel sostituire una volta per sempre il sistema della liquidazione *una tantum* con il sistema della pensione. E dico questo perché il regolamento emanato con decreto ministeriale 16 marzo 1970, recante norme per il personale camerale, prevede che il dipendente in servizio. alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, può optare nel periodo di cinque anni dal suo collocamento a riposo per il sistema pensionistico o per la liquidazione *una tantum* o addirittura per un sistema misto. Con l'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale vi sarà almeno per quaranta anni la possibilità di optare fra i due tipi di liquidazione per gli ultimi assunti che si prevede andranno in pensione appunto fra quarant'anni. Comunque il sistema di liquidazione *una tantum* deve necessariamente interrompere alla data della cessazione del rapporto di lavoro, ogni rapporto fra lavoratore e azienda. Con ciò dovrebbe anche cessare una successiva rivalutazione, tranne che non si trovi una strada, come stiamo tentando, che possa far continuare questo rapporto. Esso infatti determina la cessione a favore del lavoratore, del capitale che dovrebbe produrre poi, con il suo reddito, la pensione. L'ex dipendente deve da solo, in un certo senso, far produrre questa pensione dal capitale che riceve.

In genere ognuno di noi pensa di poter amministrare il proprio capitale meglio degli altri, sicché opta quasi sempre per la liquidazione *una tantum;* ma poi si accorge col passare degli anni che questa illusione cade. Sono pochi coloro che riescono a investire il capitale in operazioni che non solo rendano più della media, ma che non lo svalutino. A volte avviene che per necessità o per altre ragioni, la liquidazione *una tantum* viene consumata in pochi anni, lasciando senza sostentamento e il titolare e la famiglia. Nella normalità dei casi la liquidazione *una tantum* è depositata in banca e produce un reddito che spesso rimane costante – dico spesso perché qualche volta aumenta il tasso d'interesse – rispetto al variare del costo della vita.

Per questi motivi io penso che la liquidazione *una tantum*, come sistema pensionistico, vada abolita, e nel caso dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e in tutti gli altri eventuali altri casi nei quali ancora vige. Essa non rappresenta un motivo di sicurezza per chi, dopo una vita di lavoro, ha diritto a vivere, con una certa tranquillità economica, gli anni che gli rimangono ed a morire tranquillo, nella certezza che la moglie e i figli minori non rimarranno senza sostentamento.

Resta comunque, anche se si accetta la tesi della soppressione della liquidazione *una tantum*, il problema di coloro che fino ad oggi hanno usufruito di questo trattamento, e la proposta di legge in esame cerca di superare questo inconveniente. L'articolo 1 dice praticamente che i dipendenti che sono stati liquidati con il sistema dell'*una tantum*, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presso la quale prestavano servizio, per ottenere la liquidazione di un assegno pensionistico vitalizio nella misura indicata all'articolo 2. Si aggiunge che, in caso di decesso del dipendente, questa domanda può essere presentata dagli aventi diritto.

Per risolvere questo problema si sono tentati diversi sistemi. Nella stessa relazione che accompagna la proposta Durand de la Penne si dice che, quando si discusse nella passata legislatura il provvedimento che portò alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, furono accantonati gli articoli 12 e 13 che affrontavano la questione, non si comprende se per difficoltà tecniche o per risolvere il problema con maggiore attenzione. Nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 83, di iniziativa dei senatori Valsecchi, Cuzari ed altri, si fa la storia di questi tentativi di soluzione. Una prima soluzione è rappresentata dal tentativo del Ministero, tramite due circolari che hanno avuto poco successo, di occuparsi della questione invitando le camere ad approntare uno schema di provvedimento legislativo. In altra sede si è proposto di riconoscere quiescibili per i camerali assegni integrativi che non lo sono per i dipendenti statali e di continuare l'aggiornamento dei fondi mediante concessioni di capitale per aumenti organici posteriori al collocamento a riposo. Una terza soluzione, più adeguata, suggeriva di concedere assegni di carattere pensionistico commisurati alla rendita del maggior capitale che sarebbe spettato con la liquidazione successiva al collocamento a riposo. Arriviamo quindi alla quarta soluzione, prevista dalla proposta di legge Durand de la Penne: sottrarre dal valore delle pensioni concesse al posto della liquidazione *una tantum* (aggiornabili nel tempo e comunque ragguagliate a quelle dei dipendenti statali che si trovino nelle stesse condizioni di anzianità e di categoria) la rendita annua, calcolata al 5 per cento, del capitale liquidato.

Su questa soluzione, ho fatto qualche riflessione. Un funzionario di grado VII, che è andato dall'inizio di quest'anno in liquidazione con trenta milioni per avere trentacinque anni di servizio, può beneficiare di una rendita di un milione e mezzo annuo. Egli aveva una retribuzione di circa due milioni annui, che, ragguagliata al valore della pensione, dovrebbe dare un milione e 600 mila lire annue.

Arriviamo così all'assurdo che, pur essendo stati liquidati 30 milioni quest'anno, il pensionato potrà presentare domanda per ottenere cento mila lire annue di integrazione. Per chi invece, pur ricoprendo lo stesso grado ed anzianità, ha potuto ottenere dieci anni fa quindici milioni di liquidazione, la soluzione propostaci appare equa perché costui presenterà domanda per ottenere cinque o seicento mila lire all'anno di differenza.

A questo punto preferirei fermarmi, data la complessità della materia. Credo fosse mio dovere fare presenti queste perplessità.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore sia favorevole al provvedimento...

SCIANATICO, *Relatore*. In linea di massima sono favorevole. Temo però che, fra una quindicina di anni, si riproporrà un problema analogo; e non è solo questione di svalutazione della moneta, ma anche di aumenti che le pensioni subiranno certamente, per cui i due estremi si allontaneranno per dar luogo a maggiori sperequazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIRARDIN. Desidero conoscere se vi sono oneri a carico dello Stato, e qual è il parere del relatore sulla loro ripartizione.

MERENDA. Anch'io devo manifestare le mie preoccupazioni e perplessità. Dico subito che, dal punto di vista sociale, mi rendo conto che il problema esiste, anche se non esiste per tutti: una buona parte dei camerali liquidati *una tantum* ha infatti saputo ben investire il proprio denaro.

Quello che mi preoccupa è questa determinata proposta di soluzione, che è un assurdo giuridico; essa intende rivalutare, sia pur attraverso una forma di integrazione pensionistica, dei fondi che non sono più amministrati dalle camere di commercio, le quali se ne sono liberate nel momento in cui hanno erogato il trattamento di liquidazione *una tantum* ai singoli dipendenti.

Se impostiamo la questione dal punto di vista sociale, allora non posso non essere

d'accordo. Ma se andiamo ad affermare il principio della rivalutazione di fondi nel senso che ho detto, questo non possiamo sostenerlo, nello stesso interesse degli eventuali beneficiari. È dunque la impostazione che va, a mio avviso, sostanzialmente mutata. Non so quale sia oggi il parere del Ministero dell'industria in proposito, ma mi pare che nella passata legislatura non fosse molto entusiasta. Infatti questi fondi dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono amministrati dalle medesime camere e oggi, per risolvere un problema di ordine sociale, noi non possiamo incidere sui fondi di una sola determinata categoria. Se è vero che i fondi dei dipendenti che hanno avuto la liquidazione sette, otto, dieci o quindici anni fa appartengono a quella determinata categoria, non vedo però il motivo per il quale questo onere di ordine sociale, debba cadere esclusivamente su quella categoria e non sull'intera collettività.

PRESIDENTE. Cadrà sull'intera collettività.

MERENDA. Indirettamente. Inoltre mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul grave precedente che si verrà a creare. Praticamente, se noi oggi accettiamo questo principio, accadrà che fra dieci, quindici anni il dipendente camerale che ha optato, avendone la possibilità in base alla legge del febbraio 1968, per la liquidazione *una tantum*, chiederà che venga rivalutato il suo trattamento di quiescenza, in quanto avrà una somma maggiore. Sarei perciò del parere di attenuare il meccanismo – se non se ne riesce a trovare uno diverso – secondo il quale chi venti anni fa ha avuto una liquidazione x, avendo coloro che oggi vanno in quiescenza una liquidazione $x+y$, può esigere a distanza di quindici anni di ricevere quel di più rappresentato da y. Io credo che tutto ciò non sia logico; consideriamo questa proposta come un provvedimento di ordine sociale meritevole di tutta la nostra attenzione, ma stiamo attenti a non affermare un principio che sarebbe veramente pericoloso.

ALESI. Il nostro abito mentale ci fa essere decisamente orientati verso la responsabilizzazione dell'individuo e quindi verso la sua libera scelta. Vi sono due possibilità ed ognuno può scegliere responsabilmente o l'una o l'altra. Se si va in quiescenza optando per l'*una tantum*, si sa già che nel procedere del tempo questa è destinata ben presto ad esaurirsi a causa della progressiva svalutazione della moneta.

Vorrei poi fare una osservazione sulla relazione. Si è parlato di lasciare eventualmente alla moglie ed ai figli la riversibilità della pensione: viceversa l'articolo 1 prevede che i dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono chiedere un trattamento di liquidazione di un assegno pensionistico vitalizio, per cui sembrano esclusi la moglie ed i figli.

SCIANATICO, *Relatore*. Il secondo comma fa menzione degli aventi diritto.

ALESI. Secondo me il secondo comma non si riferisce alla moglie ed ai figli per la continuazione di un assegno vitalizio. Alla morte del dipendente gli eredi possono chiedere una compensazione.

MERENDA. L'onorevole Alesi considera questo provvedimento come avente efficacia nel tempo, mentre è un provvedimento di sanatoria per quello che è avvenuto fino ad oggi; ed è logico che sia così. Quindi il dipendente in vita chiede lui stesso quello che gli spetta; se è defunto, saranno gli eredi.

ALESI. So bene che la situazione in questo ultimo periodo è andata un po' precipitando agli effetti della perdita di valore della moneta, però anche a questo proposito bisogna essere cauti, sull'esempio che ci ha fatto il relatore. Io riscuoto trenta milioni per il trattamento di quiescenza, che mi dovrebbero fruttare, se non sono un cattivo amministratore, un milione e mezzo all'anno di rendita. Invece di prendere un milione e seicentomila lire all'anno di pensione, optando per l'*una* tantum riscuoto centomila lire al mese ed in più entro in possesso di un certo capitale, la qual cosa è preclusa a chi sceglie il sistema della pensione. Quindi c'è in tutto questo un qualcosa che non va: così com'è formulata, la proposta di legge mi sembra un'ingiustizia per colui che sceglie il sistema della pensione. Forse l'ideale sarebbe abolire l'*una tantum*, ma ciò facendo si darebbe ad ogni individuo la patente di non sapere amministrare i propri fondi, per cui, credo, che non se ne possa uscire molto facilmente.

SCIANATICO, *Relatore*. Questa è un'eccezione alla regola.

ALESI. Fare oggi una sanatoria per il passato, significa che fra dieci anni i nostri successori dovranno operare la stessa sanatoria.

SCIANATICO, *Relatore*. L'ideale sarebbe abolire, con la sanatoria, la liquidazione *una tantum* e passare al sistema della pensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCIANATICO, *Relatore*. Nel rispondere agli intervenuti nell'ordine nel quale si sono succeduti, vorrei dire all'onorevole Girardin che l'articolo 4 della proposta di legge prevede che l'onere sia a carico delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; d'altra parte c'è da rilevare che coloro che sono andati in pensione prima della presentazione di questa proposta, non sono moltissimi. È chiaro che la partecipazione delle varie camere di commercio a quest'onere è in funzione degli anni di servizio prestati dai dipendenti presso le stesse.

Sono d'accordo su ciò che ha detto l'onorevole Merenda, il quale ha toccato temi sui quali io mi ero già espresso in termini forse poco chiari.

All'onorevole Alesi vorrei ripetere, per chiarezza, l'esempio che egli stesso ha riportato: ammettiamo che un dipendente, funzionario dello Stato, alla fine della sua carriera percepisca una pensione di un milione e seicentomila lire all'anno; ammettiamo anche che, nelle stesse condizioni, taluno preferisca l'*una tantum;* quest'ultimo percepirà trenta milioni di liquidazione che opportunamente investiti possono rendere un milione e mezzo all'anno, e in più le centomila lire di differenza.

ALESI. Tutti quindi sceglieranno il sistema dell'*una tantum*.

MERENDA. Si potrebbe dare al provvedimento soltanto un valore retroattivo, altrimenti costituirebbe un incentivo per il futuro a scegliere il sistema di liquidazione *una tantum*.

SCIANATICO, *Relatore*. Certo; altrimenti la cosa si riproporrà in futuro, si tornerà a discutere della materia, e noi non avremo reso un buon servigio ai nostri successori.

MAMMÌ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il provvedimento, come è stato notato dal relatore, è diretto ad eliminare la disparità di trattamento in atto tra il personale camerale collocato a riposo con il sistema della pensione e quello con il sistema della liquidazione *una tantum;* esso era stato già esaminato nel 1967, dalla Commissione. Il Ministrero ha espresso parere favorevole al provvedimento ed ha chiesto un interessamento, a suo tempo, del Ministro per i rapporti con il Parlamento, al fine di sollecitarne l'approvazione. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con una nota del 4 febbraio 1970, ha fatto presente di non poter svolgere questo interessamento per il parere contrario del Ministero del tesoro. In seguito sono stati esperiti contatti fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del tesoro, affinché quest'ultimo riprendesse in esame il provvedimento per un diverso parere, che però non risulta ancora formulato.

Il Ministero è comunque favorevole. Per quanto attiene alla formulazione degli articoli, esso propone il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 4, relativo alla imputazione degli oneri:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del Fondo indennità buonuscita del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, amministrato dalla Camera di Roma. Per la valutazione dei servizi prestati dagli interessati, i contributi dovuti dai medesimi al Fondo saranno realizzati mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.

Le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura provvederanno a versare i contributi integrativi a detto Fondo, la cui Amministrazione effettuerà il pagamento dell'assegno pensionistico a favore degli ex-dipendenti delle Camere medesime ».

Se l'articolo 4 venisse approvato in questa nuova formulazione, all'articolo 1 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, del seguente tenore:

« La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ad istruire le domande ed a trasmetterle all'Amministrazione del Fondo, di cui al successivo articolo 4 ».

PRESIDENTE. A questo punto si può procedere all'esame dei singoli articoli. Ho però avvertito alcune perplessità. Non voglio aggiungere nulla alle considerazioni opportunissime che sono state fatte; credo che l'esame

sia da condursi in particolare sul piano della socialità. Gli aspetti giuridici sono, d'altra parte, assai delicati. La formula risolutiva sarebbe, evidentemente, quella di pensioni di sicurezza sociale. Il provvedimento si trascina ormai da molto tempo, e se consideriamo che abbiamo a che fare con pensionati (non mi riferisco ai pensionandi), appare chiara la gravità della situazione.

D'ANGELO. La mia parte è d'accordo sulla opportunità di una sanatoria per i problemi dei vecchi pensionati, nella situazione di cui si è parlato; non possiamo però prescindere dalla necessità di affrontare meglio la questione, in ordine alle preoccupazioni del relatore per quanto riguarda le differenze che verrebbero a determinarsi con le integrazioni per i vecchi pensionati, tra quelli collocati a riposo con il sistema della pensione e con il sistema della liquidazione. Avvertiamo la necessità di esaminare più approfonditamente la questione. Bisognerebbe riunificare il sistema della pensione nel senso di abolire la liquidazione *una tantum*. Ai fini di tale approfondimento, per l'elaborazione di eventuali emendamenti chiedo che vi sia un breve rinvio della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Vi è quindi una proposta di rinvio, che perfezionerei nel senso di demandare lo studio della questione ad un comitato ristretto che nel frattempo lavori in collaborazione con gli uffici ministeriali.

CALVI. Sono d'accordo con la sua proposta, signor Presidente. Vorrei però porre un quesito che mi pare importante. Le camere di commercio provvedono, ai sensi delle disposizioni in vigore, a regolare il trattamento di quiescenza in favore del dipendente personale in pianta stabile mediante i sistemi della pensione o della liquidazione *una tantum* applicati in via alternativa, a seconda dei ruoli di appartenenza e dell'epoca di assunzione in servizio? Cioè non a richiesta dell'interessato, ma a seconda di criteri obiettivi? Questo è importante, perché se ciò non è a libito dello interessato, ma è una norma imposta diventa più chiaro lo spirito del provvedimento.

SCIANATICO, *Relatore*. Il decreto ministeriale, all'articolo 75, stabilisce facoltà di opzione.

CALVI. Grazie.

PRESIDENTE. Ritengo che quello svolto questa mattina dalla nostra Commissione sia stato un utile lavoro. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di nominare un comitato ristretto e di rinviare l'esame degli articoli ad altra seduta. Sono chiamati a far parte del comitato ristretto il relatore Scianatico, che lo presiede, e gli onorevoli Baccalini, Baldani Guerra, Calvi, Capra e Demarchi.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO